

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei senatori SIMEONI, MUSSINI, GAMBARO, Maurizio ROMANI,
BIGNAMI e CASALETTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2015

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla procedura di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (CRI), prevista dal decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178

ONOREVOLI SENATORI. – Il Governo Monti, durante il Consiglio dei ministri n. 47 del 28 settembre 2012, approvava il provvedimento di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (CRI) ed in seguito emanava un comunicato stampa in cui dichiarava: «La riorganizzazione dell'ente mira a valorizzare l'attività dei volontari della CRI, garantire all'ente maggiore autonomia e indipendenza, consolidare le risorse umane, risanarne la gestione e acquisire ulteriori risorse finanziarie attraverso l'attività dell'Associazione».

Per raggiungere questi scopi veniva tracciata nel decreto legislativo n. 178 del 2012, una procedura di privatizzazione graduale, in tre fasi, che avrebbe dovuto portare la CRI a diventare un'associazione privata di volontariato sostenuta in gran parte da finanziamenti privati, con una contestuale ridu-

zione del contributo statale che nel 2017 avrebbe dovuto portare ad un risparmio, «nell'ipotesi più pessimistica», di 42,6 milioni di euro l'anno.

La trasformazione della Associazione italiana della Croce rossa (CRI) da ente pubblico non economico a persona giuridica di diritto privato, secondo quanto disposto dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 178 del 2012, era prevista per il 1° gennaio 2014, con la configurazione in associazione di promozione sociale (ai sensi della legge n. 383 del 2000), assumendo in particolare la denominazione «Associazione della Croce rossa italiana», posta sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Tale termine è stato successivamente prorogato al 1° gennaio 2016.

Oltre alle attività tradizionalmente svolte dalla Croce rossa internazionale, la nuova

Associazione può anche «svolgere attività umanitarie presso i centri per l'identificazione e l'espulsione di immigrati stranieri, nonché gestire i predetti centri e quelli per l'accoglienza degli immigrati ed in particolare dei richiedenti asilo» ed erogare servizi di formazione per il personale non sanitario, per il personale civile e per le altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.

L'articolo 4 del decreto legislativo n. 178 del 2012 prevedeva inoltre una dismissione, da parte del Commissario ed in seguito dal Presidente nazionale, dei beni immobili non provenienti da negozi giuridici modali appartenenti all'ente pubblico CRI, mentre l'articolo 6 dettava le regole per definire i rapporti in essere del personale impiegato presso la CRI distinguendo le posizioni degli impiegati a tempo indeterminato (a loro volta suddivisi in civili e militari) e quelle dei lavoratori precari.

A distanza di tre anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 178 del 2012, la riorganizzazione con conseguente privatizzazione della CRI, anche a causa di numerose proroghe, è ancora lungi dall'essere realizzata e la reale attuazione dei propositi contenuti negli articoli del citato decreto legislativo (in particolare negli articoli 4 e 6) resta in gran parte da verificare.

Risulta infatti critica la situazione di quella parte del personale dell'ente pubblico CRI, assorbito nella nuova Associazione con personalità giuridica di diritto privato, ma con modalità differenti a seconda delle regioni e spesso con evidenti violazioni rispetto a quanto previsto nei contratti nazio-

nali e nella normativa vigente in materia di lavoro.

Inoltre rimane del tutto fumosa e incontrollata la gestione del personale rimasto impiegato presso l'ente pubblico CRI e in attesa della procedura di mobilità: si parla di personale altamente specializzato che viene impiegato per mansioni del tutto inadeguate ed antieconomiche (come ad esempio in Lombardia ove centinaia di esperti soccorritori vengono utilizzati per vagare nelle città privi di qualsiasi attrezzatura medica).

Altra criticità emerge dal bilancio delle dismissioni dei beni immobili e mobili della CRI: in base alla relazione al Parlamento della Corte dei Conti depositata il 13 ottobre 2014 «nel biennio 2013/2014 le procedure di alienazione del patrimonio immobiliare hanno garantito un'entrata effettiva complessiva di 6.519.000,00 euro a fronte di un'entrata prevista di 36.447.862,00 euro, riduzione determinata dagli esiti di aste andate deserte per la quasi totalità dei lotti».

Insomma una vera e propria svendita del patrimonio dello Stato con un decremento del valore immobiliare dell'83,3 per cento.

Pertanto, alla luce di tali anomalie, si ritiene opportuno prevedere l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per compiere un lavoro di indagine sulle effettive modalità di attuazione del processo di riorganizzazione delineato dal decreto n. 178 del 2012 da parte degli organi dello Stato, degli enti territoriali e locali e della CRI, con particolare attenzione alle procedure di trasferimento del personale, di assegnazione dei servizi ai comitati provinciali e locali e di dismissione dei beni dello Stato.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sulla procedura di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (CRI), prevista dal decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, di seguito denominata «Commissione». La Commissione è composta da venti senatori, oltre il presidente, ed è finalizzata all'acquisizione di tutti gli elementi conoscitivi relativi al processo di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (CRI) di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

2. La Commissione verifica lo stato di attuazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, nonché la corretta applicazione di tutti i decreti adottati ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 178 del 2012, tenendo in particolare considerazione il rispetto delle norme in materia di diritto del lavoro e di trasparenza nelle procedure amministrative.

Art. 2.

1. La Commissione acquisisce documenti per valutare le dinamiche della procedura di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (CRI), anche al fine di verificare il raggiungimento degli scopi di valorizzazione dell'attività di volontariato della predetta Associazione, del consolidamento delle risorse umane e del risanamento della gestione anche attraverso la dismissione del patrimonio.

Art. 3.

1. La Commissione, la cui durata è fissata per l'intera legislatura, presenta relazioni specifiche nel corso dei suoi lavori e una relazione conclusiva al termine dell'inchiesta.

Art. 4.

1. Il Presidente del Senato procede alla nomina dei componenti della Commissione, ai sensi del Regolamento del Senato, assicurando comunque la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari.

2. Il Presidente del Senato provvede altresì alla nomina del presidente della Commissione.

Art. 5.

1. La Commissione ha il potere di acquisire tutti gli atti, i documenti e le testimonianze riguardanti l'inchiesta.

2. Per i segreti d'ufficio e professionale si applicano le norme vigenti in materia.

Art. 6.

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale, addetti alla Commissione stessa, ed ogni altra persona che collabori con la Commissione, o compia, o concorra a compiere atti di inchiesta sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta, anche quando di tali materiali e di tali informazioni siano venuti a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio.

Art. 7.

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento stesso.

2. La Commissione si avvale, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dei lavori, di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie per l'espletamento delle sue funzioni.

Art. 8.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Esse sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2015 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni successivi. Il Presidente del Senato può autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

